

1. Status della notifica

Notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

Italia

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

ITC4-Lombardia

Persona di contatto:

Nome:

Simona Roccasalva

Indirizzo

Piazza Città di Lombardia 1, Milano - 20124

Telefono:

0267652002

E-mail:

simona_roccasalva@regione.lombardia.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome

Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

Indirizzo

Piazza Città di Lombardia 1, Milano - 20124

E-mail

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Sito web

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale>

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Gabriella Putrino

Telefono:

+32 2 2200521

E-mail

gabriella.putrino@esteri.it

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome

Indirizzo

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

in una regione non assistita:

Indicare la regione (le regioni):

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

Indicare la regione (le regioni):

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE(1):

A - SEZIONE A — AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

piccole e medie imprese (PMI) - medie imprese - piccole imprese - microimprese

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

da 501 a 1000

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

3.5.2. Tipo di beneficiario:

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione 2003/361/CE(3) della Commissione che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria)(4):

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà(5)?

No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Sì

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

(2) NACE Rév. 2.1, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

(4) Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

(5) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Titolo
Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/5216 del 27/10/2025 "Determinazioni in ordine al regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'art. 12 della L.R. n. 31-2008"
Disposizioni di applicazione (se del caso):
n.p.
Riferimenti (se del caso):
n.p.

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

Sì

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:
data di autorizzazione della Commissione

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

Promozione dei prodotti agricoli

5.2 Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

La presente misura di aiuto ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di campagne promozionali relative ai prodotti agricoli di cui all'allegato I al TFUE rivolte ai consumatori e/o agli operatori economici, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie destinate ad iniziative promozionali del settore agricolo e compatibilmente con le politiche regionali e l'attuazione della programmazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, ponendosi in un'ottica di complementarità con quest'ultimo. Le misure promozionali possono contribuire a creare nuove opportunità di mercato per gli agricoltori e per la filiera agroalimentare e aumentare il grado di conoscenza nonché il consumo sostenibile dei prodotti da parte dei consumatori.

5.3. Tipo di aiuto

5.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

No

5.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale(7)?

No

5.3.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

5.4. Durata

Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

31/12/2029

5.5. La misura notificata consiste in una riforma e/o in un investimento finanziati nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza?

No

5.6. La misura notificata riguarda un investimento finanziato nell'ambito del Fondo per una transizione giusta?

No

(6) Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(7) Conformemente all'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589, per aiuti individuali si intendono gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(8) Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(9) La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura(10))

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

Obiettivo secondario(11)

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

Conformemente al punto (71), Capitolo 3 della Parte I degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), gli aiuti di cui al presente regime possono essere considerati necessari trattandosi di misure che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I dei medesimi Orientamenti. L'aiuto di Stato di cui al presente regime può determinare uno sviluppo tangibile nel mercato, con riferimento al settore agricolo, migliorandone il funzionamento e rafforzandone la competitività, in particolare ai fini di una crescita intelligente e sostenibile.

6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

Nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e del conseguente Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027, ai sensi del Reg. (UE) 2115/2021, Regione Lombardia può sostenere azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità. Il presente regime di aiuto si pone in sinergia con altre iniziative regionali di sostegno al settore agro-alimentare lombardo e ai suoi operatori, nonché in rapporto di complementarità con gli interventi previsti dal Regolamento (UE) 2115/2021 sopra citato, avendo cura di dare priorità all'attuazione delle misure di aiuto previste dal Piano strategico nazionale della PAC. La presente misura di aiuto di stato riguarda servizi sovvenzionati di promozione alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore agricolo per realizzazione di campagne promozionali destinate ai consumatori e/o agli operatori economici, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi. Le campagne promozionali possono riguardare prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274) degli Orientamenti o essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto di cui trattasi. Gli aiuti non potranno comportare pagamenti diretti in denaro alle imprese interessate ma potranno essere erogati in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, tramite soggetti attuatori quali, in particolare, enti pubblici - appartenenti al sistema regionale, il Sistema camerale lombardo, Enti nazionali ecc.- le organizzazioni di produttori, i consorzi di tutela, le associazioni d'impresa e di prodotto e gli enti privati che si

occupano di promozione di prodotti agricoli e del turismo enogastronomico, o altri soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Sì

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

L'importo degli aiuti concedibili nell'ambito del presente regime non potrà superare i costi ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli Orientamenti, ed in particolare dai punti (472) e (473) della sezione 1.3.4. Capitolo I della Parte II. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà limitato a quanto necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate dovranno essere intese al lordo di qualsiasi imposta o onere.

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

La misura di aiuto si pone in coerenza con gli Interventi previsti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e in linea con gli obiettivi generali e specifici della PAC, di cui agli articoli 5 e 6 del Reg. (UE) 2021/2115, che mirano in particolare a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo e resiliente attraverso il miglioramento dell'orientamento al mercato e all'aumento della competitività delle aziende agricole, nonché attraverso il miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore. In ogni caso, ai fini della limitazione al minimo degli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di importi ed intensità di aiuto previsti nella sezione specifica della parte II (nel caso di specie la sezione 1.3.4.)

6.7. Conformemente agli obblighi di trasparenza stabiliti negli orientamenti e nelle discipline dell'UE in materia di aiuti di Stato, confermare se le seguenti informazioni saranno pubblicate nella piattaforma Transparency Award Module (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi)(12) della Commissione europea o in un unico sito web a livello regionale o nazionale: i) il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari; iv) lo strumento di aiuto(13) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; v) l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione; vi) il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); vii) il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; viii) la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e ix) il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)(14).

Sì

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/regione/aiuti-di-stato/aiuti-di-stato-agricoltura/aiuti-di-stato-agricoltura>
<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

6.8. Per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo), lettere c), d) ed e), dell'articolo 93 e dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, confermare che né l'attività oggetto di aiuto né qualsiasi caratteristica della misura notificata che sia indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione.

Sì

(10) Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni generali per gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni generali per gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

(11) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

(12) "State Aid Transparency Public Search", disponibile all'indirizzo seguente: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>

(13) Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro. Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

(14) Nel caso di aiuti individuali inferiori alla soglia indicata nella base giuridica, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base degli intervalli indicati nella base giuridica.

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto(15) messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio(16)		
	Importo totale	Importo annuale	
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera			Valuta
Precisare:			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
Precisare:			
Altro	6.000.000	1.500.000	EUR
Precisare:			
Servizio sovvenzionato. La suddivisione per importo annuale è oggetto di una stima.			
A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?			

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

L'importo degli aiuti concedibili nell'ambito del presente regime non potrà superare i costi ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli Orientamenti, ed in particolare dai punti (472) e (473) della sezione 1.3.4. Capitolo I della Parte II. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà limitato a quanto necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate dovranno essere intese al lordo di qualsiasi imposta o onere. Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi della misura. L'aiuto sarà concesso sotto forma di servizio sovvenzionato e non comporterà pagamenti diretti alle imprese del settore.

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

No. Indicare il periodo di riferimento:

24/11/2025

31/12/2029

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Valuta

Bilancio annuale(17)

Valuta

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"(18) ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali(19) per coprire gli stessi costi ammissibili?

Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

Spiegare i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base agli orientamenti; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti per quell'aiuto dagli orientamenti.

(15) Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica.

(16) In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

(17) Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica.

(18) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>); regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014,

pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/oj>); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj>).

(19) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

8. Valutazione

Per un regime notificato alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato:

Il regime sarà soggetto a valutazione ?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

Il presente regime di aiuto si pone in ottica di continuità rispetto ai precedenti regimi di aiuto che sono stati oggetto di notifica ordinaria alla Commissione ed aventi ad oggetto la promozione dei prodotti agricoli, ossia dei regimi di aiuto SA.40772 (2015/N), SA.52155 (2018/N), SA.59101 (2020/N). Il regime segue le condizioni generali e specifiche previste dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, comprese le soglie massime di intensità di aiuto e le soglie di notifica. Nel caso di aiuti alle campagne promozionali di cui alla Parte II, sezione 1.3.4., con dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di tale regime resteranno soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.8(20).

Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

Indicare il numero di aiuto di Stato del regime :

e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'allegato 1, parte III.8 (21).

(20) Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/323bb641-3467-4b18-aece-7efdc39e0edc_en?filename=modernisation_evaluation_methodolog

(21) Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/323bb641-3467-4b18-aece-7efdc39e0edc_en?filename=modernisation_evaluation_methodolog

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

Presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589(22) del Consiglio - conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

(22) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>).

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate(23) che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

No

(23) Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le

"informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo" (causa T-353/94, Postbank/Commissione, EU:T:1996:119, punto 87).

11. Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

Per completezza, si fa presente che le misure riportate nel testo della D.G.R. 5216/2025 e qui non descritte sono coperte dal regime SA.120909 (2025/XA) e dal Reg. (UE) 2022/2472 (artt. da 1 a 12 e art. 24).

12. Allegati

Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee dei documenti in questione o indirizzi web che permettono di accedervi.

Allegato:	Osservazioni sull'allegato:
1. Delibera di Giunta n. 5216_2025.pdf	
2. Format Informazioni generali.pdf	
3. SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UE PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO.pdf	
4. SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI.pdf	
5. Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.pdf	

13. Dichiarazione

Confermare, barrando la casella appropriata.

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Luogo:

Milano

Data:

17/11/2025

Nome e funzione del firmatario:

Giovanni Leo

14. Scheda di informazioni complementari

Le schede di informazioni supplementari contrassegnate da un asterisco (*) non sono più disponibili in SANI2. Le versioni aggiornate di questi moduli, che riflettono gli orientamenti più recenti della Commissione, sono disponibili su questa pagina:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_en

Se del caso, la scheda di informazioni supplementari aggiornata, una volta compilata, deve essere allegata al presente modulo nella sezione 12. Allegati.

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

PARTE III.12 SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI (*)

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Continuare con

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_en#agriculture

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del trattato, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

(24) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

(25) Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5); orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(26) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(27) Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

(28) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

15. Scheda di informazioni complementari
